

Criteria per la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/95

1. PREMESSA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", all'articolo 2, commi 6 e 7, individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente e stabilisce che tale attività possa essere svolta previa presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale.

Ai fini dell'applicazione della stessa legge 447/95, la Regione Lombardia, adottando le deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, ha definito le modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente e le procedure per l'esame delle domande stesse, nonché i criteri di valutazione delle attività, in dettaglio precisate nei verbali redatti dalla preposta Commissione nelle sedute del 22 aprile 1997, del 30 marzo 1999 e del 16 dicembre 1999.

L'attuazione di tali procedure, che nella loro strutturazione generale si sono comunque dimostrate adeguate e correttamente impostate, ha evidenziato nel tempo l'opportunità di ottimizzare i criteri stabiliti dai richiamati provvedimenti regionali, in particolare per quanto concerne le tipologie di attività ritenute utili ai fini della valutazione delle domande ed i punteggi da attribuire a ciascuna delle attività medesime.

Il presente documento, che riunisce i contenuti delle deliberazioni sopra citate, integrati e modificati per gli aspetti sopra evidenziati, definisce puntualmente le fasi del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della figura di tecnico competente, nonché i criteri applicativi del procedimento stesso.

Il documento è articolato secondo il seguente sommario:

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

- **1. Commissione di Valutazione**
- **2. Attività valutabili**
- **3. Criteri di valutazione dell'attività svolta**
- **4. Conclusione del procedimento**
- **5. Fase transitoria**

Appendice A: Categorie di attività valutabili e punteggi

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Commissione di Valutazione

- 1.1 Le istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, istruite dalla competente Unità Organizzativa, sono esaminate da una Commissione, nominata con decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente.
- 1.2 La Commissione verifica il possesso, da parte dell'istante, del requisito della "non occasionalità" dello svolgimento dell'attività nel campo dell'acustica ambientale e a tal fine si attiene ai criteri definiti al punto 3.
- 1.3 La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno per l'esame delle domande.

2. Attività valutabili

- 2.1 Ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività valutabili dalla Commissione di cui al precedente punto 1. sono quelle comprese nelle categorie riportate nell'Appendice A "Categorie di attività valutabili e punteggi".
- 2.2 Per chi non dichiara alcuna attività appartenente alle categorie di cui al precedente punto 2.1 (ad esclusione dei corsi e delle attività ex d.lgs.277/91), svolta anteriormente alla data del 26 maggio 1998 (data di pubblicazione del d.p.c.m. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") sono valutate esclusivamente le attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali oppure in collaborazione o con un tecnico competente già riconosciuto o con un dipendente di strutture pubbliche territoriali che vi svolga attività ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 447/95;
- 2.3 Corsi e attività non rientranti tra quelle di acustica ambientale (es. ex d.lgs.277/91) possono in ogni caso essere dichiarate come svolte autonomamente.

3. Criteri di valutazione dell'attività svolta

- 3.1 La Commissione di cui al punto 1. attribuisce a ciascuna delle attività correttamente dichiarate, in applicazione delle modalità riportate al punto 2., il punteggio elaborato in base ai contenuti dell'Appendice A "Categorie di attività valutabili e punteggi".
- 3.2 Alle attività dichiarate in maniera incompleta non è attribuito alcun punteggio e pertanto le stesse non concorrono a determinare il punteggio complessivo.
- 3.3 Gli anni di riferimento, nel numero indicato al successivo punto 6.5, decorrono a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda; tale periodo costituisce riferimento per la valutazione della non occasionalità dell'attività svolta.
- 3.4 Per ciascuno dei suddetti anni viene calcolata la somma dei punteggi attribuiti a ciascuna delle attività svolte in ogni singolo anno di riferimento. Il punteggio così calcolato rappresenta il punteggio annuale dell'anno di riferimento. Qualora le attività siano svolte nell'arco di più anni, il punteggio di tali attività viene suddiviso tra le annualità interessate (in proporzione al numero di mesi interessati dall'attività).
- 3.5 Il numero di anni di riferimento da considerare è di quattro per chi sia in possesso di diploma di maturità e di due ovvero quattro, qualora la valutazione su due anni risultasse negativa, per chi sia in possesso di diploma di laurea o diploma universitario.

- 3.6 Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di quattro anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a. Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20
 - b. Il punteggio annuale di tre dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10
 - c. Il punteggio annuale di tre dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei quattro anni di riferimento maggiore o uguale a 80
 - d. Il punteggio annuale di due dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, i punteggi annuali dei restanti anni maggiori di zero e maggiore o uguale a 80 la somma dei punteggi annuali dei quattro anni di riferimento
 - e. Il punteggio annuale di due dei quattro anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, maggiore o uguale a 15 il punteggio annuale di ciascuno degli altri due anni di riferimento.
- 3.7 Si considera non occasionale l'attività complessivamente svolta in un periodo di due anni se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a. Il punteggio annuale di ciascun anno di riferimento è maggiore o uguale a 20
 - b. Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, quello del restante anno maggiore o uguale a 10
 - c. Il punteggio annuale di uno dei due anni di riferimento è maggiore o uguale a 20 essendo, al contempo, il punteggio dell'altro anno maggiore di zero e la somma dei punteggi annuali dei due anni di riferimento maggiore o uguale a 40.

4. Conclusione del procedimento

Il procedimento introdotto dall'istanza per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale si conclude entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa, compatibilmente con le scadenze previste per la convocazione della Commissione di Valutazione di cui al precedente punto 1., con un provvedimento del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale, concernente il riconoscimento o il diniego di riconoscimento della figura di tecnico competente o l'archiviazione della domanda.

5. Fase transitoria

Le domande pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente documento saranno valutate applicando, tra i criteri preesistenti ed i nuovi, quelli più favorevoli all'istante.